RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1140 del 8 maggio 2018

Revoca totale del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo **DCR/2015/301** del **16/02/2015**, relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell' Ordinanza n°57/2012 e ss.mm.ii da **AGRICULTURA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA** ed acquisita con protocollo CR-30032-2014 del 04/09/2014

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo **DCR/2015/301** del **16/02/2015** avente ad oggetto "*Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da AGRICULTURA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA protocollo CR-30032-2014 del 04/09/2014"* col quale è stato concesso un contributo pari a € 1.944.535,45 *;*

Preso atto:

- che in data 03/12/2015 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2015/2535 relativo al I SAL;
- che in data 13/07/2016 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2016/2032 relativo al II SAL;
- che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", la domanda di pagamento III SAL;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., al fine di determinare l'importo liquidabile ha avviato l'istruttoria della domanda di pagamento;
- che nell'esercizio dell'attività istruttoria sono pervenuti al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL n. 74/2012, nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive alla base del contributo concesso, così come risulta dal verbale conservato agli dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che pertanto si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi concessi la revoca totale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda Riepilogativa" all'interno della tabella intestata "*Proposta di delibera",* come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI (VERBALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, VERBALE DI UDIENZA DEL 06/02/2018 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, NOTA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO);
- SI PROPONE, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.:

  1) **LA REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAI NDV DEL 15/01/2015 E DEL 26/04/2016,** in quanto:

     TITOLO DI CONDUZIONE:

     - Il layout produttivo fornito dal beneficiario, reso sotto forma di DSAN, dichiara l'utilizzo di tutti e sei gli immobili per il ricovero di foraggio, mentre il conduttore dichiara espressamente di aver assicurato solo tre immobili in quanto contenenti materiale combustibile. Pertanto, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate in base al dpr 445/2000 dal Sig. ANTONIO GALLINI PIRANI sono basate su false dichiarazioni in merito alla conduzione, e quindi all'utilizzo produttivo previsto da art. 2 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012, degli immobili n. 4, 5, 6.

UTILIZZO PRODUTTIVO:

- Come da documentazione fotografica e dal Verbale della GdF, gli immobili contenevano materiale incongruo con l'utilizzo agricolo dichiarato in perizia giurata, pertanto non è stato compiutamente dimostrato che alla data del sisma gli immobili in oggetto fossero utilizzati ai fini produttivi da parte dell'Azienda Agricola Lodi Vittorio e Gianfranco S.S. Società Agricola (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
- Come da Verbale di Udienza del 06/02/2018, lo stesso Sig. Lodi dichiara che i tre immobili utilizzati per lo stoccaggio del foraggio erano detenuti temporaneamente, dunque non sono state rispettate le prescrizione previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici"*.
- In definitiva, la ricostruzione degli immobili richiesti a contributo non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità delle attività preesistenti alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.).

STATO MANUTENTIVO:

- I fabbricati all'epoca del sisma mostravano condizioni di precario stato manutentivo tale da far sorgere dubbi sull'utilizzo in sicurezza dei fabbricati, come dimostrato dalla mancanza di interventi nel corso degli anni, testimoniato anche da quanto dichiarato dall'Arch. Melloni (tecnico del comune di Sant'Agostino) in sede di Udienza del 06/02/2018, e dal report fotografico fornitoci della gdf realizzato in data antecedente al sisma.
  Pertanto, si può ritenere che l'impresa beneficiaria non rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall'Allegato 1 in calce all'Ord. n. 57/2012 e smi, che prescrive che le imprese beneficiarie *"devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:*

  [...]

  d) ***rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia*** *di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali,* ***della sicurezza sui luoghi di lavoro****, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente".*

DANNO PREESISTENTE:

- La perizia giurata dall'Ing. Salvatore Vera, allegata sulla piattaforma Sfinge contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, attesta un quadro di danneggiamento, relativamente a tutti e sei gli immobili, che fa riferimento anche a danni in copertura preesistenti alla data del sisma, che vengono utilizzati dal perito ai fini della determinazione del livello di danno attribuibile agli immobili a causa del sisma. Pertanto, la descrizione incongrua del danno riportata nella perizia giurata risulta essere in contrasto con quanto è dettato dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i., *"**Le perizie giurate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere** in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli immobili **la quantificazione del danno subito e accertato** tenendo conto delle Tabelle di cui all'Allegato 2 [...]".*

TUTELA AMBIENTALE:

- Essendo presenti rifiuti speciali pericolosi, fibre di cemento amianto, sia sui depositi a terra che sulle porzioni di copertura sbriciolate ancora presenti sulle coperture dei fabbricati, l'impresa beneficiaria non rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall'Allegato 1 in calce all'Ord. n. 57/2012 e smi, che prescrive che le imprese beneficiarie *"devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:*
  [...]

  d) ***rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia*** *di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative* ***relative alla tutela dell'ambiente****".*

2) **LA RESTITUZIONE DI € 1.620.380,64**, derivanti dalle seguenti erogazioni:
   - € 1.090.842,36 con Decreto di liquidazione n. 2535 del 03/12/2015;
   - € 529.538,28 con Decreto di liquidazione n. 2032 del 13/07/2016.

   maggiorati degli interessi legati, così come previsto dall'art. 22 comma 4 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i., da effettuare attraverso bonifico sul conto tecnico dedicato presso:

   CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – Filiale di Cento (Via Correggio n. 361 CENTO)

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare totalmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012.

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di € **0,00;**

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

DECRETA

1. di **revocare totalmente** per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **AGRICULTURA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA**, sede legale Via Rubicone n°1/2, Cap 41034, Finale Emilia (MO), c.f. 03229280361, P.IVA 03229280361, il contributo precedentemente concesso per un importo pari a **€** 1.944.535,45**;**
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari a € **0,00**;
3. la **restituzione** di € 1.620.380,64, derivanti dalle seguenti erogazioni:
   - € 1.090.842,36 con Decreto di liquidazione n. 2535 del 03/12/2015,
   - € 529.538,28 con Decreto di liquidazione n. 2032 del 13/07/2016;

maggiorati degli interessi legali, così come previsto dall'art. 22 comma 4 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.;

4. di dare atto che l'importo pari a € 1.944.535,45 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
5. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
6. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni";
7. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;
9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-30032-2014 del 04/09/2014_AGRICULTURA S.r.l. – Osservazioni alla proposta di revoca

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPP.	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq)	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (al netto di IVA)
n. 1 Stalla lattifera Ovest	Sant'Agostino (FE)	45	18 sub.1	TAB. D Lettera e)	Ante: 4.130,00 Post: 4.130,00	€ 0,00	**€ 1.011.404,33 (Costo intervento)**
n. 2 Stalla lattifera Est	Sant'Agostino (FE)	45	18 sub.1	TAB. D Lettera e)	Ante: 3.020,00 Post: 3.020,00		**€ 883.850,38 (Costo intervento)**
n. 3 Stalla parto vitellini	Sant'Agostino (FE)	45	18 sub.1	TAB. D Lettera b)	Ante: 501,60 Post: 501,60		**€ 81.666,80 (Costo convenzionale)**
n. 4 Stalla ingrasso vitelloni	Sant'Agostino (FE)	45	18 sub.1	TAB. D Lettera b)	Ante: 774,50 Post: 774,50		**€ 110.116,51 (Costo intervento)**
n. 5 Sala ricovero attrezzi	Sant'Agostino (FE)	45	18 sub.1	TAB. A Lettera b)	Ante: 473,55 Post: 473,55		**€ 72.147,07 (Costo convenzionale)**
n. 6 Sala mungitura	Sant'Agostino (FE)	45	18 sub.1	TAB. A Lettera b)	Ante: 310,20 Post: 310,20		**€ 49.875,28 (Costo intervento)**

TABELLA Riepilogo degli interventi concessi con Decreto n. 301 del 16/02/2015:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n. 1 Stalla lattifera Ovest	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale e miglioramento sismico	Danno preesistente	€ 1.145.859,93	€ 999.493,76	**€ 999.493,76**
n. 2 Stalla lattifera Est	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale e miglioramento sismico	Danno preesistente	€ 1.109.310,70	€ 872.894,62	**€ 872.894,62**
n. 3 Stalla parto vitellini	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 4 Stalla ingrasso vitelloni	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 5 Sala ricovero attrezzi	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 72.147,08	€ 75.596,57	**€ 72.147,08**
n. 6 Sala mungitura	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						**€ 0,00**
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						**€ 1.944.535,45**

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n. 1 Stalla lattifera Ovest	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale e miglioramento sismico	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 2 Stalla lattifera Est	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale e miglioramento sismico	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 3 Stalla parto vitellini	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 4 Stalla ingrasso vitelloni	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 5 Sala ricovero attrezzi	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 6 Sala mungitura	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						**€ 0,00**
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						**€ 0,00**

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti a seguito delle osservazioni alla proposta di revoca:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n. 1 Stalla lattifera Ovest	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale e miglioramento sismico	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 2 Stalla lattifera Est	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale e miglioramento sismico	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 3 Stalla parto vitellini	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 4 Stalla ingrasso vitelloni	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 5 Sala ricovero attrezzi	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
n. 6 Sala mungitura	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito/Fienile Riparazione con intervento locale	Danno preesistente	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A	**€ 0,00**
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	**€ 0,00**

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI (VERBALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, VERBALE DI UDIENZA DEL 06/02/2018 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, NOTA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO);
- VISTE LE OSSERVAZIONI AVANZATE DAL BENEFICIARIO A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI REVOCA DEL CONTRIBUTO in merito a:

1. TITOLO DI CONDUZIONE: il beneficiario, per mezzo dei suoi legali, sostiene di non aver rilasciato false dichiarazioni in merito all'utilizzo dei fabbricati contrassegnati con i numeri 4-5-6, asserendo che tutti *"…i fabbricati del complesso immobiliare fossero utilizzati dall'az. Agr. Lodi come magazzino/depositi dei prodotti connessi all'attività agricola…"*;
   Inoltre viene sostenuto *"…che non può essere addebitata ad Agricultura la mancanza di dichiarazione in anagrafe agricola dei 6 fabbricati in capo all'az agr Lodi, trattandosi di adempimenti che spettavano all'impresa che svolgeva l'attività agricola nel complesso immobiliare…"*;

2. UTILIZZO PRODUTTIVO: su questo punto viene sostenuto che *"…da parte del beneficiario è stato ampiamente dimostrato in sede istruttoria attraverso la produzione del contratto di comodato d'uso in favore dell'azienda agricola Lodi Vittorio e Gianfranco s.s.…. e della polizza assicurativa n. 2011/10/2411281 contratta con la Reale Mutua Assicurazioni…"*;

3. STATO MANUTENTIVO: la controparte continua a sostenere come *"…l'affermazione dello stato di abbandono degli edifici fosse una semplice deduzione alla quale è pervenuta la GDF e che a tale deduzione non è seguito alcun accertamento effettivo sull'utilizzo dei fabbricati…"*;
   Inoltre viene sostenuto che *"…se alcuni corpi di fabbrica del complesso immobiliari presentavano alcune carenze manutentive dovute alla vetustà ed all'incuria del comodatario ciò non dimostra affatto che gli stessi corpi fossero inutilizzati o addirittura abbandonati…"*

4. DANNO PREESISTENTE: in questo punto viene sostenuto che *"…i tre corpi di fabbrica oggetto di concessione di contributo presentano dei danni tali da renderli ammissibili a contributo, così come effettivamente sono stati ammessi, a prescindere dagli eventuali danni già presenti in data antecedente al sisma, che risultano marginali ed ininfluenti ai fini della determinazione dello stato di danno e quantificazione del contributo…"*;

5. TUTELA AMBIENTALE: con il quinto ed ultimo punto, nel contraddittorio viene sostenuto che *"…il motivo addotto dalla Regione è palesemente pretestuoso ed apodittico, posto che si basa su mere presunzioni prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Non è in alcun modo provato, infatti, che il materiale rappresentato nelle fotografie riportate nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca possa essere classificato come "rifiuto speciale pericoloso". La Regione da per scontata tale classificazione senza tuttavia fornire dati e/o riscontri oggettivi…"*
   "…All'epoca in cui sono stati fatti i rilievi fotografici da cui scaturisce la contestazione il complesso aziendale era condotto e gestito dall'azienda agricola Lodi, sicché il materiale riscontrato nell'area esterna è chiaramente il risultato dell'attività svolta dal comodatario…";

E NON RITENUTE ACCOGLIBILI in quanto:

1. Su questo punto nulla viene aggiunto rispetto a quanto contestato nella precedente fase istruttoria di revoca in quanto permane incoerenza tra le varie DSAN prodotte in sede di integrazione alla concessione, infatti in data 21/10/2014 il Sig. Antonio Gallini Pirani forniva elaborati planimetrici relativi al layout produttivo in cui si evinceva che tutti e 6 gli immobili erano utilizzati come depositi per lo stoccaggio del foraggio, quindi contenenti materiale altamente infiammabile in

contrapposizione con quanto dichiarato dallo stesso in data 22/12/2014, ovvero che la polizza riguardava solamente i 3 immobili contenente materiale infiammabile, con esclusione degli altri 3 immobili;

Relativamente alla contestazione avanzata sulla mancata iscrizione all'anagrafe agricola da parte dell'az. Agr. Lodi, si conferma che, così come prescritto dalla Determinazione Regionale n. 012818 del 08/10/2003 e s.m.i., la documentazione da considerare probante in relazione alle varie forme di titolarità di conduzione è nella fattispecie una scrittura privata registrata; per cui essendo il contratto di comodato non registrato e non rispondendo ai titoli previsti dalla stessa determinazione regionale relativamente ai requisiti della contrattualistica necessaria per la registrazione dei dati sull'Anagrafe delle Aziende agricole, l'obbligo di iscrizione permaneva in capo alla ditta Agricultura srl, non poteva essere assolto da Soc. Agr. Lodi;

2. Su questo aspetto si sottolinea che la presenza di materiale agricolo negli immobili indica la possibile presenza di un'attività produttiva all'interno degli stessi, ma nulla verrebbe riconosciuto se il contributo non fosse destinato al ripristino di un'attività produttiva o al ripristino di fabbricati che realmente costituiscono un fattore di produzione per l'azienda.
   Inoltre, considerato che i fabbricati in oggetto non sono mai stati utilizzati dalla Agricultura srl società agricola ai fini produttivi, che la concessione a terzi degli immobili come comodato d'uso gratuito non è configurabile quale attività produttiva per la società Agricultura srl società agricola e che Agricultura srl società agricola è una società agricola ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 99/2004, se ne desume che la stessa ditta Agricultura srl società agricola non potesse concedere in affitto i beni fondiari in quanto questa stessa attività si configurerebbe quale attività immobiliare, non ricompresa nell'art. 2135 del C.C. in applicazione al capitolo 1 della Circolare n. 50/E dell'Agenzia delle Entrate;
3. Relativamente allo stato manutentivo si conferma che sia dalla documentazione agli atti pervenuta dalla GDF e sia nelle varie testimonianze rese nell'udienza del 06/02/2018 dai vari teste, oltre che nelle varie perizie giurate, emergerebbe un diffuso stato di degrado e di abbandono degli immobili del complesso aziendale, in contrasto con quanto previsto dall'allegato I dell'Ordinanza 57 e smi. Relativamente ai requisiti di ammissiblità (*…rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro…*)
   Inoltre se gli immobili presentano carenze manutentive e nulla viene espresso nel contratto di comodato, si presume che le stesse manutenzioni ricadano, almeno per gli interventi straordinari, in capo al concedente e non al comodatario. Nessuna nota relativa alla manutenzione, infatti, era stata prevista nel contratto di comodato del 21/06/2010;
4. I crolli in copertura degli immobili antecedentemente l'evento sismico del maggio 2012 confermano che non sono stati rispettati i requisiti previsti dall'Allegato 1 in calce all'Ord. n. 57/2012 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
   Inoltre nel provvedimento di assoluzione dell'ing Vera, allegato alle presenti osservazioni, in cui viene sostenuto *…che buona parte degli edifici per i quali è stato chiesto il contributo si trovasse in un importante stato di deterioramento…"* rimane incontestato e confermato, dallo stesso provvedimento, l'esistenza di danni agli immobili oggetto di domanda di contributo preesistenti al sisma.
   Pertanto, anche a seguito di quanto concluso nella suddetta assoluzione relativamente al danno preesistente, si conferma l'incongruenza della perizia giurata dall'Ing. Salvatore Vera in data 25/07/2014 che non distingue i danni antecedenti al sisma da quelli procurati dal sisma, in contrasto con quanto previsto dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.
5. Su questo punto, anche se si volesse contestare la presenza di amianto in posizione adiacente ai fabbricati, si fa presente che parte del tetto dell'immobile 6 era evidentemente danneggiato e crollato prima degli eventi sismici, che gli obblighi di smaltimento del materiale pericoloso non sono stati ottemperati dal proprietario, secondo quanto previsto dal D.lgs. 257 del 2006 e che nella domanda di contributo del 04/09/2014 viene richiesto l'incremento del costo convenzionale proprio per lo smaltimento dell'amianto posto su ognuna delle coperture dei 6 immobili, quindi in definitiva rimangono ferme le considerazioni e le valutazioni esposte sul mancato rispetto dei requisiti previsti

dall'Allegato 1 in calce all'Ord. n. 57/2012 e s.m.i. in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero di irregolarità rispetto al Reg. CE n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.
Inoltre, il beneficiario, su cui pesa l'onere della prova, non ha prodotto agli atti in questa fase di osservazioni alla proposta di revoca alcun elemento (per esempio analisi chimiche dei prodotti smaltiti) che possa far valutare la tipologia di materiale accumulato in una zona esterna adiacente agli immobili diversamente da quanto asserito dalla Pubblica Amministrazione nel precedente fascicolo istruttorio. Ancora si comprova la presenza di amianto nel sito aziendale tramite la deposizione dell'Ing. Vera, laddove si evince che alla data del sopralluogo, 26/09/2013, era presente presso il centro aziendale del personale dotato di tute bianche e mascherine, che altro non sono che i dispositivi di protezione individuale necessari per la manipolazione di materiale con fibre di amianto rilasciabile nell'aria circostante. Di conseguenza risulta, allo stato, in mancanza di diverso riscontro da parte del beneficiario, che il materiale oggetto dell'abbandono incontrollato sia costituito da cemento-amianto, quindi rifiuto speciale pericoloso da cui non risulta agli atti alcuna precauzione per la tutela della salute dei lavoratori, pertanto si conferma la valutazione di mancato rispetto, al momento del sisma, per tutti gli immobili oggetto di domanda di contributo, delle condizioni di ammissibilità di cui all'Allegato 1, lettera d), determinando le condizioni della revoca totale del contributo come previsto da art. 22 comma 1 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.. Infine, si segnala che il dovere di impedire l'abbandono di rifiuti sul proprio fondo da parte di terzi incombe sia sul diretto utilizzatore del fondo, sia sullo stesso proprietario del medesimo, su cui è ravvisabile la culpa in vigilando. La responsabilità del proprietario del fondo è normata dall'art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

- **SI PROPONE, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.:**

1) **LA REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAI NDV DEL 15/01/2015 E DEL 26/04/2016,** in quanto:

TITOLO DI CONDUZIONE

- Il layout produttivo fornito dal beneficiario, reso sotto forma di DSAN, dichiara l'utilizzo di tutti e sei gli immobili per il ricovero di foraggio, mentre il conduttore dichiara espressamente di aver assicurato solo tre immobili in quanto contenenti materiale combustibile. Pertanto, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate in base al dpr 445/2000 dal Sig. ANTONIO GALLINI PIRANI sono basate su false dichiarazioni in merito alla conduzione e all'utilizzo produttivo previsto da art. 2 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012, degli immobili n. 4, 5, 6, determinante irregolarità che comporta esclusione dai contributi sia in applicazione dell'art 75 del DPR 445/2000, sia da art.22 comma 3 punto 6 dell'Ord. 57/2012.

UTILIZZO PRODUTTIVO

- Come da documentazione fotografica e dal Verbale della GdF, gli immobili contenevano materiale incongruo con l'utilizzo agricolo dichiarato in perizia giurata, pertanto non è stato compiutamente dimostrato che alla data del sisma gli immobili in oggetto fossero utilizzati ai fini produttivi da parte dell'Azienda Agricola Lodi Vittorio e Gianfranco S.S. Società Agricola (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
- Come da Verbale di Udienza del 06/02/2018, lo stesso Sig. Lodi dichiara che i tre immobili utilizzati per lo stoccaggio del foraggio erano detenuti temporaneamente, dunque non sono state rispettate le prescrizione previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici"*.
- In definitiva, la ricostruzione degli immobili richiesti a contributo non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità delle attività preesistenti alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.).

STATO MANUTENTIVO

- I fabbricati all'epoca del sisma mostravano condizioni di precario stato manutentivo tale da far sorgere dubbi sull'utilizzo in sicurezza dei fabbricati, come dimostrato dalla mancanza di interventi nel corso degli anni, testimoniato anche da quanto dichiarato dall'Arch. Melloni

(tecnico del comune di Sant'Agostino) in sede di Udienza del 06/02/2018, e dal report fotografico fornitoci della gdf realizzato in data antecedente al sisma.

Pertanto, si può ritenere che l'impresa beneficiaria non rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall'Allegato 1 in calce all'Ord. n. 57/2012 e smi. che prescrive che le imprese beneficiarie devono:

[…]

d) ***rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia*** *di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali,* ***della sicurezza sui luoghi di lavoro****, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente",* determinando irregolarità per cui l'art 22. comma 1 prevede l'esclusione dai contributi del soggetto.

DANNO PREESISTENTE

- La perizia giurata dall'Ing. Salvatore Vera, allegata sulla piattaforma Sfinge contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, attesta un quadro di danneggiamento, relativamente a tutti e sei gli immobili, che fa riferimento anche a danni in copertura preesistenti alla data del sisma, che vengono utilizzati dal perito ai fini della determinazione del livello di danno attribuibile agli immobili a causa del sisma. Pertanto, la descrizione incongrua del danno riportata nella perizia giurata risulta essere in contrasto con quanto è dettato dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i., *"**Le perizie giurate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere** in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli immobili **la quantificazione del danno subito e accertato** tenendo conto delle Tabelle di cui all'Allegato 2 […]",* pertanto, essendo tale perizia forviante per gli immobili 4, 5, 6 si determina irregolarità della perizia giurata come previsto dall'Art. 22 comma 3 punto3 dell'Ord. 57/2012

TUTELA AMBIENTALE

- Essendo presenti rifiuti speciali pericolosi, fibre di cemento amianto, sia sui depositi a terra che sulle porzioni di copertura sbriciolate ancora presenti sulle coperture dei fabbricati, l'impresa beneficiaria non rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall'Allegato 1 in calce all'Ord. n. 57/2012 e smi. che prescrive che le imprese beneficiarie devono:

  […]

  d) ***rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia*** *di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative* ***relative alla tutela dell'ambiente****",* determinando irregolarità per cui l'art 22. comma 1 prevede l'esclusione dai contributi del soggetto.

2) **LA RESTITUZIONE DI € 1.620.380,64,** derivanti dalle seguenti erogazioni:
   - € 1.090.842,36 con Decreto di liquidazione n. 2535 del 03/12/2015;
   - € 529.538,28 con Decreto di liquidazione n. 2032 del 13/07/2016.

   maggiorati degli interessi legali, così come previsto dall'art. 22 comma 4 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i., da effettuare attraverso bonifico sul conto tecnico dedicato presso:

   CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – Filiale di Cento (Via Correggio n. 361 CENTO)